

Accordo sulla determinazione e sull'utilizzo delle risorse del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dell'Area della dirigenza dell'Agenzia Regionale di Sanità per l'anno 2018.

Data: **07/12/2018**

L'Amministrazione dell'ARS rappresentata da:

Andrea Vannucci - Direttore

e le Organizzazioni Sindacali territoriali, nelle persone di:

Giovanni Iorio

FP CGIL

Le parti, riunite in data odierna, concordano la sottoscrizione del seguente accordo:

PREMESSA

Visto e richiamato il vigente contratto collettivo decentrato integrativo (di seguito anche CCDI) del personale dirigente dell'Agenzia Regionale di Sanità quadriennio normativo 2006-2009, sottoscritto in data 23 luglio 2010;

Visti gli artt. 26, 27, 28, 29 e 32 del CCNL dell'area della dirigenza del comparto Regioni-Autonomie locali, quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999, sottoscritto in data 23.12.1999, che stabiliscono le norme per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato del personale dirigente;

Visto altresì il C.C.N.L. dell'Area della Dirigenza del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali per il biennio economico 2008-2009 sottoscritto in data 3 agosto 2010;

Tenuto conto che occorre procedere alla quantificazione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per l'anno 2018 e rilevato che la trattativa si svolge nell'ambito delle risorse complessivamente storicizzate e già presenti sul fondo;

Richiamato inoltre il sistema di valutazione di cui al decreto direttore ARS n. 20 del 29/07/2016, che disciplina le "modalità e criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale";

La presente intesa è finalizzata alla quantificazione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per l'anno 2018 e alla definizione delle regole di applicazione del sistema di valutazione per l'anno 2018;

Tutto ciò premesso e considerato, al termine dell'incontro le parti sottoscrivono il seguente accordo:

Art. 1 – Costituzione risorse contrattazione

Le parti prendono atto che il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dell'ARS per l'anno 2018 è quantificato come segue:

Descrizione CCNL	IMPORTI€
CCNL 23/12/1999 art.26 commi 1 e 3	119.141,80
CCNL 22/02/2006 art.23, comma 1	520,00
CCNL 22/02/2006 art.23, comma 3	976,08
CCNL 14/05/2007 art. 4 comma 1	1.144,00
CCNL 14/05/2007 art. 4 comma 4	523,32
CCNL 22/02/2010 art. 16 comma 1	1.435,20
CCNL 03/08/2010 art. 5 comma 1	1.833,00
CCNL 03/08/2010 art. 5 comma 4	1.259,75
TOTALE	126.833,15
Somme non utilizzate anni precedenti	566,81
TOTALE COMPLESSIVO	127.399,96 [1]

Le parti prendono atto che con decreto direttore n. 83 del 16/11/2018 è stato stabilito, per le motivazioni ivi indicate, che per l'anno 2018 saranno resi disponibili € 84.555,43, e che quindi la trattativa si svolge nell'ambito di tali risorse, a cui si aggiungono gli importi a titolo di somme non utilizzate nell'anno 2017 per € 566,81 a titolo di retribuzione di risultato e allocate in un apposito accantonamento nel bilancio d'esercizio 2017 unitamente agli oneri riflessi a carico dell'Agenzia.

∠Pagina 2 di ₄

A cui aggiungere gli oneri riflessi per quanto dovuti e precisamente CPDEL 23,80%, INADEL/TFR 2,88%, contributo INAIL 0,505% ed IRAP nella misura dello 8,50%.

Art. 2 - Retribuzione di posizione

Le parti concordano che la retribuzione di posizione del personale dirigente in servizio al 2018 è individuata nell'importo individuale annuo pari ad € 34.611,00.

	N° posizioni dirigenziali	Retribuzione posizione annua
Dirigente settore	2	34.611,00
Totale posizioni dirigenziali coperte e	2	69.222,00
retribuite		

Art. 3 - Retribuzione di risultato

Le parti concordano di destinare al finanziamento della retribuzione di risultato per l'anno 2018 un importo pari ad € 15.333,43 a cui si aggiungono € 566,81 di residui dell'anno precedente, per complessivi € 15.900,24, corrispondente ad una quota superiore al 15% del totale del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, come previsto dal vigente CCNL.

Eventuali quote di retribuzione di posizione non erogate nell'anno confluiscono automaticamente nel fondo della retribuzione di risultato, ai sensi dell'art. 27, c. 9 del CCNL 23/12/1999 relativo all'Area della dirigenza che prevede esplicitamente che "Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione devono essere integralmente utilizzate. Eventuali risorse che a consuntivo risultassero ancora disponibili sono temporaneamente utilizzate per la retribuzione di risultato relativa al medesimo anno e quindi riassegnate al finanziamento della retribuzione di posizione a decorrere dall'esercizio finanziario successivo".

Le parti stabiliscono che comunque l'importo massimo di retribuzione di risultato attribuibile a ciascun dirigente ARS con riferimento alla valutazione delle prestazioni e dei rendimenti per l'anno 2018 non può eccedere la misura del 15% del valore medio della somma della retribuzione tabellare e di posizione e tenuto conto dei mesi di servizio.

Nella procedura di valutazione per i dipendenti entrati in servizio o cessati dal medesimo nell'anno di riferimento, si opererà un riproporzionamento agli effettivi mesi di servizio.

Le parti rilevano in ultimo che il presente accordo non costituisce alcun aumento di spesa per l'Amministrazione ma solo una modalità di utilizzazione delle risorse decentrate del personale dirigente per l'anno 2018 e tenuto conto delle somme non utilizzate nell'anno 2017 per la retribuzione di risultato presenti in bilancio.

Art. 4 - Sistema di valutazione delle prestazioni organizzative ed individuali per il personale dirigente: regole di applicazione per l'anno 2018

L'attribuzione delle somme connesse al sistema di valutazione delle prestazioni, come definito con decreto direttore n. 20 del 29/07/2016, con particolare riferimento ai 3 fattori di valutazione previsti (Fattore 1: Prestazione organizzativa; Fattori 2 e 3: Prestazione Individuale) viene determinata secondo le seguenti modalità:

- CONTRIBUTO AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELL'ENTE (PRESTAZIONE ORGANIZZATIVA – Fattore di valutazione 1) Alla prestazione organizzativa è destinato il 40% delle risorse.

Con riferimento al tasso di conseguimento medio degli obiettivi organizzativi dell'ente il valore soglia è fissato, per l'anno 2018, uguale o superiore al 55%.

- PRESTAZIONE INDIVIDUALE (Fattori di valutazione 2 e 3) Alla prestazione individuale è destinato l'60% delle risorse

Pagina 3 di 4

- Con l'obiettivo di assicurare la corretta distribuzione delle quote senza alcuna pregiudiziale, il fondo complessivo relativo alla valutazione della performance verrà ripartito solo a conclusione delle procedure di valutazione di tutti i dipendenti.

Le parti stabiliscono che il presente articolo, insieme a quanto definito con il sistema di valutazione di cui al decreto direttore ARS n. 20 del 29/07/2016, costituisce l'unico riferimento per la disciplina delle "modalità e criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale".

Le parti prendono altresì atto che quanto stabilito dal presente accordo non costituisce aumento di spesa per l'Amministrazione ma solo la necessaria definizione delle modalità operative di applicazione del nuovo sistema di valutazione dell'Agenzia, così come definito con decreto direttore n. 20/2016.

Firenze, 7 dicembre 2018

Giovanni Iorio

FP CGIL

Andrea Vannucci

ARS